

**STUDIO MENGUCCI**  
**ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE**

*Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro*

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43  
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653  
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004  
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)  
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail [info@studiomengucci.it](mailto:info@studiomengucci.it) [www.studiomengucci.it](http://www.studiomengucci.it)  
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci  
*Consulente Tributario*  
*Revisore Legale*

Filippo Mengucci  
*Avvocato*  
*Dottore Ragioniere Commercialista*  
*Consulente del Lavoro*  
*Revisore Legale*

Francesco Mengucci  
*Dottore Commercialista*  
*Consulente del Lavoro*  
*Revisore Legale*

Roma, 26/05/2022

Alla Gentile Clientela  
nostra assistita  
Settore Lavoro  
loro indirizzi

*informativa per la clientela*  
Prot. N. 144/L/2022

**OGGETTO: INAIL MINIMALI E POSSIBILITA' DI RIDUZIONE PREMIO -  
ISTANZA E SPETTANZA PREMI ASSICURATIVI E LIMITI RETRIBUZIONE  
IMPONIBILE 2022**

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che l'INAIL, con circolare n. 20 del 2022, ha fornito indicazioni sulla **riduzione dei premi e contributi** per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Nel documento di prassi sono individuati la misura della riduzione per il 2022 per i settori o gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato:

- per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico- scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;

- per i pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne di cui alla legge;
- per frantoio, in occasione della campagna olearia, per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive assicurate nell'ambito della gestione industria;
- per i facchini e i barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;
- per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
- per l'assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale<sup>2</sup>;
- per la gestione agricoltura

### **Misura della riduzione percentuale per il 2022**

---

Per l'anno 2022 la riduzione dei premi e dei contributi è stata fissata nella misura pari al 15,27%. L'individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull'andamento infortunistico aziendale: sono previsti criteri differenziati a seconda che l'attività sia

- iniziata da oltre un biennio: si applica il criterio del confronto tra l'indice di gravità medio (IGM) e l'indice di gravità aziendale (IGA)
- iniziata da non oltre un biennio: la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.

### **Presentazione della domanda**

---

Per i settori diversi dall'agricoltura la domanda deve essere presentata con il nuovo servizio online "Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali". Per la sola polizza speciale IeFP la domanda di riduzione deve essere presentata con il servizio online "Comunicazione data di

avvio dei corsi IeFP” (quadro R) compilando l’apposita sezione “Domanda per l’applicazione della riduzione prevista dalla legge 147/2013 al premio speciale unitario d.lgs. 150/2015”.

Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata compilando l’apposito modulo di domanda “Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura”.

Il modulo deve essere **trasmesso tramite Pec** alla casella di posta elettronica certificate della Direzione centrale organizzazione digitale [dcod@postacert.inail.it](mailto:dcod@postacert.inail.it).

## **Premi assicurativi INAIL – limiti minimi di retribuzione imponibile 2022**

---

Nella circolare n. 21 del 2022, l’INAIL rende noti i **limiti di retribuzione imponibile giornaliera** e indica le istruzioni da seguire per il calcolo, nell’anno 2022.

All’interno del documento sono fornite le indicazioni sulle retribuzioni minime giornaliere che variano a seconda della **professione svolta** e nelle apposite tabelle. Mentre nella prima parte sono fornite le istruzioni sulla generalità dei lavoratori dipendenti, la seconda parte si occupa invece di specifiche categorie di lavoratori. Insieme alla circolare ci sono **9 allegati** che contengono le specifiche tabelle di riferimento per ciascuna categoria di lavoratori.

Con la circolare n. 21 del maggio 2021, l’INAIL ha fissato per l’anno 2022 i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi sia ordinari che speciali unitari.

Il documento di prassi, nel quale vengono resi noti i limiti di retribuzione imponibile giornaliera e indica le istruzioni da seguire per il calcolo, è suddiviso in due sezioni:

- la prima sezione, che riguarda i premi ordinari;
- la seconda sezione, che riguarda i premi speciali unitari.

Mentre la prima sezione riguarda la generalità dei lavoratori dipendenti, nella seconda sezione sono prese in considerazione specifiche categorie di lavoratori.

Nella premessa della prima sezione viene spiegato quali sono i fattori che incidono sulla determinazione dei premi: il tasso di premio indicato dalla tariffa con riferimento alla lavorazione assicurata; l’ammontare delle retribuzioni. Viene poi specificato che la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:

- retribuzione effettiva;
- retribuzione convenzionale;
- retribuzione di ragguglio.

## Retribuzione effettiva

---

La retribuzione effettiva non può essere inferiore al limite stabilito dalla legge, che per la generalità dei lavoratori dipendenti e per l'anno 2022 rimangono invariati rispetto a quelli dell'anno 2021. Ne consegue che per l'anno 2022, il limite minimo di retribuzione giornaliera si attesta nella stessa misura stabilita per è pertanto uguale a euro 49,91; il limite minimo mensile è uguale a euro 1297,66.

## Operai agricoli

---

Per gli operai agricoli il limite giornaliero è di 44,40 euro. Per quanto riguarda invece quello delle retribuzioni convenzionale, in generale per l'anno 2022 è fissato a 27,73 euro.

## Altre categorie

---

Le categorie di lavoratori prese in considerazione sono: titolari di imprese artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano; facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto; persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo; pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne; insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a macchine elettriche e addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro; alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro; candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio; medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi; soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale; allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari; percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC).

Per il calcolo della retribuzione minima della prima categoria è previsto un minimale che non sia inferiore a quello della generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 e alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta.

La **retribuzione minima annuale** è dunque di **14.973 euro**.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Studio Mengucci